

**Edizione di giovedì 22 maggio 2014**

## **PROFESSIONISTI**

[Riaddebiti di costi tra professionisti: asimmetrie da gestire in UNICO](#)

di **Fabio Garrini**

## **CRISI D'IMPRESA**

[Banca d'Italia apre, moderatamente, alle imprese in crisi. Ma la via è lunga. Comunicazione del 7 febbraio 2014.](#)

di **Claudio Ceradini**

## **ACCERTAMENTO**

[Monitoraggio e patrimoniali, RW tra incroci pericolosi e scelte da effettuare](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Il controllo di tesoreria tramite il cash pooling](#)

di **Luigi Scappini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[La circolare n. 11/E chiarisce i dubbi sulle dichiarazioni delle persone fisiche](#)

di **Leonardo Pietrobon**

## **BUSINESS ENGLISH**

[Commercialisti su LinkedIn: come migliorare la propria online identity](#)

di **Stefano Maffei**

## PROFESSIONISTI

---

### ***Riaddebiti di costi tra professionisti: asimmetrie da gestire in UNICO***

di **Fabio Garrini**

Non è raro, soprattutto in questi periodi di difficoltà economica, che diversi soggetti esercenti attività di lavoro autonomo decidano di **condividere gli stessi locali** per svolgere la propria attività: il riferimento è a situazioni ove ciascuno dei **professionisti** mantiene la propria individualità fiscale, quindi senza costituire uno studio associato, ma semplicemente con l'intento di **dividere i costi comuni di gestione**.

La configurazione standard prevede che un professionista faccia da **“gestore dei costi”**, intestandosi i diversi contratti (locazione, utenze, acquisti di cancelleria comune, ecc) e periodicamente provvede a **riaddebitare a ciascuno dei professionisti** con cui condivide la struttura la relativa quota di competenza, secondo gli accordi precedentemente presi. Come gestire, a livello reddituale, tali ribaltamenti?

Sul punto consta una interpretazione non recentissima dell'Agenzia delle Entrate – si tratta della CM 58/E del 18 giugno 2001 – secondo cui detto riaddebito deve essere realizzato attraverso l'emissione di **fattura** assoggettata ad IVA e, ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una **riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto** dal professionista intestatario dell'utenza. Non venne precisato in tale sede, ma pare un'ovvia conseguenza quella di affermare che quanto preteso dalla controparte, non avendo natura di compenso, risulterebbe **non** assoggettabile a **ritenuta**.

#### **La rilevanza reddituale dei riaddebiti**

Con un successivo contributo l'Agenzia – [\*\*CM 38/E del 28 giugno 2010\*\*](#) – ha avuto modo di tornare ad esprimersi sul punto per valutarne in maniera più puntuale gli effetti reddituali.

Prima di tutto viene esaminata la posizione del professionista che effettua detto riaddebito: poiché parte dei costi che sostiene gli vengono rimborsati da altro soggetto, **tale quota di costo non può considerarsi inerente** all'attività, quindi sarà **indeducibile**. Secondo l'Agenzia il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel **periodo d'imposta** successivo **non può considerarsi rilevante** ai fini reddituali per il professionista che lo riceve.

Quindi, se il professionista Mario Rossi sostiene nel 2013 un costo di 1.000 che provvede a riaddebitare a Luigi Bianchi per 200, potrà dedurre solo 800 perché i rimanenti 200 non sono inerenti; peraltro, se l'importo di 200 dovesse essere incassato nel 2014, comunque esso sarà irrilevante dal punto di vista reddituale.

Luigi Bianchi, dal canto suo, potrà **dedurre l'importo** di 200 **addebitatogli**, ma in ossequio al principio di cassa che regola il reddito di lavoro autonomo, detta deduzione sarà **ammissibile** solo **nell'anno in cui interviene materialmente il pagamento**. Quindi, nell'esempio proposto, il 2014.

In altre parole, non si deve cercare una simmetria tra le due situazioni: chi addebita deduce il costo pagato solo se inerente, chi subisce l'addebito parà esclusivo riferimento al momento in cui corrisponde la propria quota di costo.

Questo ovviamente se le due parte del rapporto sono entrambi professionisti. Se il soggetto che subisce il riaddebito è **un'impresa** (assicuratore, agente di commercio, ecc), quest'ultimo dedurrà i costi per **competenza**, ferma comunque restando l'indeducibilità per il professionista che opera il ribaltamento sulla controparte del costo per egli non inerente.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Banca d'Italia apre, moderatamente, alle imprese in crisi. Ma la via è lunga. Comunicazione del 7 febbraio 2014.***

di **Claudio Ceradini**

E' noto come sia intervenuta nel 2012, ad opera del DL 83/2012, convertito con L. 134/2012, una sostanziale modifica della **disciplina della crisi di impresa**, che ha inciso in particolare sul concordato preventivo. Nasce in quell'occasione, salutata giustamente come una novità dalla portata quasi storica, sia la cosiddetta **prenotazione** ([artt. 161, comma 6, LF e 182bis, comma 6, LF](#)), sia anche una disciplina dedicata alla **continuità in crisi** ([art. 186bis LF](#)), che nei particolari delinea nuove regole del gioco. E numerosi sono gli aspetti che chi si occupa di questi temi intuisce essere migliorati, e il riferimento è al nuovo istituto dei creditori strategici, alla moratoria concessa dallo stesso art. 186bis LF, alla disciplina della erogazione di finanza e della prededuzione.

Nel corso dei 18 mesi circa di operatività delle nuove norme, al di là delle comprensibili (talvolta) **incertezze** interpretative che hanno riguardato e riguardano aspetti peraltro centrali di assoluta significatività, abbiamo avuto modo di constatare come la nuova forma tecnica patisca anche problemi di **maturazione** in capo agli operatori economici, tutti, di quel grado di confidenza con lo strumento che ne consenta la reale **funzionalità**. In altri termini, clienti, fornitori, banche ed anche le risorse umane non hanno ad oggi sufficientemente compreso la misura in cui potersi interfacciare con una società in "**concordato in continuità**", vivendo ancora la sensazione precisa di pericolo, rischio, spesso più psicologico che tecnico. In questo quadro, il debitore difficilmente riesce a risanare, e deve ricorrere ai collaudati diversi schemi a supporto del piano concordatario. E' un **peccato**, ma è necessario che il tempo faccia la sua parte, che rispetto a queste circostanze l'approccio sia più confidente, e che le norme acquisiscano stabilità.

In questo scenario il gesto di Banca d'Italia, che ha sottoposto dal novembre del 2013 alla consultazione pubblica un documento di modifica dei criteri di qualificazione della qualità del credito proprio in queste circostanze, va apprezzato. Con [Comunicazione del 7 febbraio 2014](#) Banca d'Italia prende atto della necessità di **rimodulare** le indicazioni contenute nelle circolari **272/2008** e **139/1991**, sino a quel momento saldamente ancorate ai tradizionali strumenti concorsuali ante modifica, e quindi perentorie (Cir. 272/2008, pagina B.6) nell'imporre la classificazione a **sofferenza oggettiva** nel caso di accesso del debitore a procedura concorsuale. Prendendo atto della diversa finalità, **risanatoria** e non più necessariamente e solamente liquidatoria, Banca d'Italia propone che l'accesso alla procedura implichi

“semplicemente” la segnalazione ad **incaglio**, qualifica tipica della posizione creditoria verso soggetto che vive una **temporanea** situazione di **obiettiva difficoltà**, che sia prevedibile possa essere **rimossa** in un **congruo periodo** di tempo, e quindi di possibile soluzione. Il contenuto della proposta e del piano costituiscono gli elementi valutativi su cui la banca baserà le proprie decisioni, che potranno variare tra il mantenimento dell'incaglio in caso positivo, la derubricazione a sofferenza, o la classificazione a ristrutturato, ove si proceda con lo strumento di cui all'art. 182bis LF. Analogamente, Banca d'Italia fornisce chiarimenti necessari per le segnalazioni di cui alla Cir. 139/1991 in **Centrale Rischi**, e anche senza entrare nel dettaglio della codifica, è importante rilevare che l'indicazione fornita consente di presumere un “innalzamento dell'asticella”, e quindi delle **condizioni di crisi** che condurranno alla segnalazione di incaglio o di sofferenza non oggettiva. Il punto non è risolutivo, ma nemmeno banale se così fosse, tenuto conto dell'importanza che l'andamentale in CR ha per il rating delle piccole e medie imprese, ed a cascata del rating sulla bancabilità e sul costo.

In effetti, il punto è proprio questo, cosa accade alla presentazione del ricorso e della proposta in continuità, che presupponiamo sia sufficientemente solida e credibile? E' apprezzabile l'atteggiamento possibilista di **Banca d'Italia**, che perlomeno ammette che l'immediata segnalazione a sofferenza **ostacoli** drasticamente ogni pur remota possibilità del debitore di ottenere nuova finanza, e tuttavia temo che non si tratti di nulla più che un gesto. Il problema vero è che normalmente, per non dire sempre, non c'è **risanamento** senza **nuova finanza**, e quanto innovato da Banca d'Italia è solo un piccolo tassello, all'interno del puzzle. Le indicazioni, che consentono al debitore di non subire una immediata segnalazione a sofferenza al momento di ammissione alla procedura, vanno certamente nel **senso giusto**, ma sono ben lungi dal risolvere il vero problema, e cioè creare le condizioni per la copertura del fabbisogno finanziario. Quello che serve sono **più elementi**, che intervengano **contestualmente**: in primo luogo condizioni giuridiche di riconoscimento della **prededuzione** certe, senza le quali nessun fornitore, già scottato, vorrà assumere il benchè minimo rischio nei confronti del debitore, nè si può ragionevolmente chiederglielo. Già prima della interpretazione che dell'art. 111 LF ha dato [l'art. 11, comma 3quater](#), DL. 145/2013, convertito con L. 9/2014, il pericolo del disconoscimento della prededuzione non era escluso, oggi è **decisamente presente**. Ancora, sino a che per queste particolari circostanze non si individuino forme di finanziamento che trovino **minore impatto** negli **accantonamenti di vigilanza** delle banche, è difficile che dal sistema del credito si ottenga alcunchè, per non parlare delle difficoltà operative che le pur comprensibili tutele previste dagli artt. 182quater e quinquies LF, impongono.

Eppure lo sforzo istituzionale, forse un tantino male orchestrato, è percepibile. Ed anzi in questo quadro va accolta con grande favore la **Delibera della Giunta Regionale Veneta del 15 aprile 2014**, che inaugura un bando per il finanziamento agevolato di parte delle spese di un piano di rilancio e ristrutturazione che le società in **crisi non irreversibile** si accingano ad affrontare, comprese quelle manageriali e consulenziali.

Tasselli più o meno piccoli, in un puzzle che richiede ancora molto tempo e altrettanta fatica.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Monitoraggio e patrimoniali, RW tra incroci pericolosi e scelte da effettuare***

di **Maurizio Tozzi**

La **nuova composizione del quadro RW** e soprattutto la necessità di procedere nello stesso sia al monitoraggio fiscale che alla determinazioni delle patrimoniali IVIE e IVAFE rischia di generare non poche **perplexità**. Possiamo concentrare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali per comprendere come le diverse situazioni si incrociano, si sovrappongono e addirittura sopravanzano, tra nuove disposizioni normative, chiarimenti della [circolare n. 38 del 2013](#), "ripescaggio" dei chiarimenti della circolare n. 28 del 2012 in materia di patrimoniali, recenti modifiche del legislatore e scelte effettuate nelle istruzioni. Un **ginepraio** rispetto al quale manca l'aspetto fondamentale: una bella e corposa circolare amministrativa che affronti i casi della compilazione, con tanto di modulistica. Ma questo sarebbe davvero un regalo inaspettato.

Il primo punto delicato si pone in relazione alle casistiche di esonero dal monitoraggio, sia oggettive che soggettive. Dal 2013 dobbiamo imparare a distinguere: **esonero dal monitoraggio non significa esonero dal quadro RW**. Pertanto ben potremmo trovarci innanzi a contribuenti che non devono "monitorare" (ad esempio, diplomatici o frontalieri, in questo secondo caso limitatamente al paese in cui effettuano l'attività lavorativa), ma che devono provvedere al pagamento dell'IVIE e/o dell'IVAFAE. Questi contribuenti dovranno comunque compilare il quadro RW. Se eventualmente omettono tale prospetto, **non saranno sanzionati per la violazione del monitoraggio fiscale**, ma vedranno applicarsi le sanzioni collegate alle omissioni ai fini delle patrimoniali (ad esempio, per il conto corrente in un paese white list, non avverrà la sanzione nella misura del 3% dell'importo non indicato, ma sarà sanzionato l'omesso versamento di 34 euro ai fini IVAFAE). L'altro caso limite è il conto corrente. I conti esonerati dal monitoraggio in forza della disposizione di accreditare gli interessi su conti italiani devono comunque pagare l'IVAFAE (e dunque essere riportati in RW, salvo se con giacenza media inferiore a 5 mila euro).

Per i conti correnti in generale, inoltre, bisogna verificare il superamento dell'ammontare massimo di **10 mila euro**: in questo caso si compila RW, anche se l'IVAFAE non è dovuta. E se invece l'ammontare massimo non ha mai superato 10 mila euro? Allora bisogna osservare la giacenza media del conto. Se ha superato l'importo di 5 mila euro, è necessario pagare l'IVAFAE e compilare RW. Se invece non supera detta giacenza, a leggere le istruzioni si giunge ad un esonero non soltanto dal pagamento, **ma anche dalla compilazione del quadro RW**. Un caos di

non poco conto, di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Sugli immobili interviene il cambio di rotta della relativa valorizzazione. Fino allo scorso anno si considerava, di fatto, il costo storico. Peraltro, era lunghissima la paradossale diatriba se dover ogni anno modificare il cambio degli importi in valuta (posto che le istruzioni richiama sempre il provvedimento recante il cambio annuale registrato nel periodo d'imposta), ovvero se ripetere sempre il medesimo importo sulla base del cambio utilizzato in sede di prima compilazione. Oggi addirittura si passa al **cambio mensile** del valore ad inizio anno (o inizio possesso) e fine anno (o fine possesso). Il paradosso è che pur rimanendo ancorati al costo storico, potremmo avere importi di RW di Unico 2013, rilevati al 31 dicembre 2012 (con cambio annuale del 2012), diversi dal costo storico del 1° gennaio 2013 (rilevato con cambio del gennaio 2013). Un vero mistero. Dopo di che bisogna applicare le farneticanti disposizioni IVIE, con tanto di ricerca della base imponibile estera o addirittura rideterminazione con le regole IMU italiane. Altro caos, ricordandosi inoltre che gli immobili devono essere indicati per intero, con valorizzazione della quota di possesso. Conclusioni analoghe, peraltro, si hanno per le attività finanziarie, dove valgono le regole IVAFE: insomma, bisogna farsene una ragione, i dati dello scorso anno devono essere modificati. Giusto per la cronaca, l'IVAFA è calcolata sul valore di "fine anno o fine possesso", ossia quello indicato in **colonna 8** (al che non si comprende a che serve il valore di inizio anno o possesso, salvo improbabili valorizzazioni di plus o minus valenze).

Dove però si raggiunge l'apice è in relazione alla compilazione del c.d. "titolare effettivo". La circolare n. 38 del 2013 effettua una serie di esemplificazioni (non semplificazioni, si badi) in cui in sostanza ci dice:

1. Bisogna considerare le "catene" partecipative. Se posseggo il 15% della partecipazione nella società A all'estero e poi posseggo il 20% di una società italiana che a sua volta possiede il 70% della società A all'estero, allora **posseggo il 29% effettivo** di A. In particolare, il documento di prassi evidenzia che devo indicare la quota nella misura del 29%;
2. La necessità di monitorare gli investimenti secondo il principio del look through proprio del titolare effettivo riguarda solo le casistiche riferite alle società black list. In tal caso, concetto poi ribadito anche dalle istruzioni, piuttosto che monitorare singolarmente gli investimenti effettivi all'estero detenuti tramite la società black list, è possibile accorpare tutti gli investimenti e indicare il relativo valore complessivo, avendo cura di conservare un prospetto di sintesi da eventualmente produrre all'Agenzia delle Entrate se richiesto.

Sembra concettualmente facile. Se non che sul piano pratico i dubbi sono migliaia. Soffermiamoci sui principali. In primo luogo, **come determino i valori degli investimenti detenuti dalla società black list**. La domanda è: assumo i valori di bilancio degli investimenti (ad esempio, come l'immobile è contabilizzato e anche in questo caso se al lordo o al netto degli eventuali ammortamenti), oppure si deve procedere con le valorizzazioni usate ai fini IVIE? E lo stesso dicasi per gli investimenti finanziari. Sciolti tale non semplice interrogativo,

ne sovviene un altro ancor più pericoloso: l'IVAFE **come la liquido?** Perché se ci soffermiamo solo alle indicazioni della circolare n. 38 del 2013, viene fuori un bagno di sangue. Ad esempio, potremmo avere una società con un valore nominale della partecipazione pari a 20 mila euro ed investimenti effettivi complessivi pari a 2 milioni di euro. Se si indica tutto insieme, è evidente che l'IVAFE risultante sarebbe mostruosa ed errata. Indi sembrerebbe necessario compilare **due distinti righi**, uno in cui indicare la partecipazione e liquidare l'IVAFE e l'altro in cui evidenziare il totale degli investimenti. Ma non è finita: le colonne 5 (quota di possesso dell'investimento estero) e 19 (percentuale di partecipazione nella società di cui il contribuente risulti titolare effettivo), come si compilano? Nell'esempio precedente, si è detto che detengo il 15% della società estera e poi un ulteriore 14% indiretto, tramite il 20% della società italiana che detiene il 70% della società estera. Il valore 29% deve essere riportato in colonna 5 o in colonna 19? Sembra interessata **la colonna 19**, ma gli esempi e le conclusioni della circolare n. 38 del 2013 potrebbero indurre alla compilazione anche della colonna 5 con il medesimo valore (infatti, il documento di prassi sottolinea che bisogna monitorare il 29% dell'investimento). Di certo però si torna al caos per l'IVAFE, che devo pagare in proporzione al 15% del valore nominale della partecipazione.

E potremmo andare avanti per un bel po', sarebbe sufficiente pensare alle gestioni titoli, dove secondo l'amministrazione finanziaria (almeno in riferimento ad Unico 2013), era necessario compilare un rigo diverso per ogni investimento. Ci fermiamo, sperando che qualcuno si renda conto del **"mostro"** che è venuto fuori. E se proprio non accade nulla, che almeno si abbia il buon senso di affermare che saranno tollerati, con ampio margine, eventuali errori, senza irrogazione sanzioni (e ci mancherebbe altro...). Buon RW a tutti.



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il controllo di tesoreria tramite il cash pooling***

di **Luigi Scappini**

La contrazione nell'erogazione dei crediti da parte degli istituti di credito che, a oggi, rappresentano il maggior canale di approvvigionamento delle imprese, e il mancato decollo delle forme alternative introdotte dal Legislatore, i *minibond* su tutti, fanno sì che, per cercare di migliorare la **liquidità** di un gruppo di imprese, in modo da poter ridurre la necessità di finanziamento, una alternativa efficiente è quella di adottare il **cash pooling**, forma contrattuale di origine anglosassone.

Il *cash pooling*, forma di gestione della **tesoreria del gruppo**, consiste nell'**accentramento** della tesoreria del gruppo, a mezzo dell'accensione di un **contratto di conto corrente intersocietario**, in capo a una delle società che ne fanno parte, il cosiddetto **pooler**, che si assume la responsabilità della relativa gestione, e nella contestuale apertura di **contratti di conto corrente** dai quali far transitare le operazioni finanziarie delle società del gruppo.

In altri termini, nel conto corrente intersocietario gestito dal *pooler* (spesso una *newCo*), confluiscono, secondo tempistiche prestabilite, i saldi, positivi o negativi, dei conti correnti delle società del gruppo.

Una delle forme maggiormente sviluppata è il cosiddetto **Zero balance cash pooling**, riconducibile alla macroclasse del **Target balance cash pooling**, cui si contrappone quella del **Notional cash pooling**.

Quest'ultima forma si caratterizza per l'**assenza** di una **reale movimentazione** dei saldi fra i vari conti correnti, portando a una **riduzione** delle **procedure amministrative** delle aziende coinvolte.

Di contra, lo *Zero balance cash pooling* è strutturato a mezzo di un conto corrente di tesoreria ove **confluiscono** le **operazioni** che vengono **contabilizzate** sui conti correnti accessi dalle società del gruppo. A differenza del *Notional cash pooling*, in questo caso si ha un **reale passaggio** di fondi che comporta l'accessione di un conto corrente di corrispondenza in cui vengono annotate le rimesse tra le varie società aderenti al contratto, in modo che il calcolo degli interessi, sia attivi che passivi, non avvenga sui singoli conti correnti, bensì su quello intestato al **pooler**. Quest'ultimo poi, dovrà procedere alla **liquidazione effettiva** degli **interessi maturati**, tramite il **pagamento** o la **compensazione** da effettuarsi sempre sul conto corrente di corrispondenza.

La scelta tra le due forme sopra individuate presenta risvolti differenti per quanto concerne la possibile deducibilità degli interessi da un punto di vista fiscale.

A prescindere dalla forma scelta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109 Tuir, gli **interessi**, siano essi **attivi** o **passivi**, dovranno essere **imputati** per **competenza** e, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 89, comma 7, del Tuir (divieto di compensazione di poste attive con passive), si dovrà procedere, in sede dichiarativa, alternativamente, a una **variazione** in **aumento** per portare a tassazione gli interessi attivi maturati, ma che per effetto di compensazioni con interessi passivi non hanno concorso al risultato dell'esercizio o a una in **diminuzione** per dedurre gli interessi passivi compensati con quelli attivi.

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002](#) ha affermato come nell'ipotesi in cui il contratto non sottenda prestiti in denaro e la beneficiaria degli interessi sia residente in uno Stato *white list*, a tal fine la società italiana dovrà premunirsi di un'autocertificazione in cui la società estera attesti di essere l'effettiva beneficiaria degli interessi corrisposti e di risiedere in un Paese di cui al D.M. 4 settembre 1996, agli **interessi attivi** corrisposti **non** si applica la **ritenuta** di cui all'articolo 26-bis del d.P.R. n. 600/73.

Gli eventuali **interessi passivi**, nel caso in cui il contratto sia classificabile tra quelli di conto corrente non bancario, saranno **deducibili integralmente**, a prescindere dalle regole dettate dall'articolo 96 del Tuir, come confermato dall'Agenzia delle Entrate ripetutamente con la [Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009](#) e [n.11/E d 17 marzo 2005](#) e con la Risoluzione prima richiamata n.58/E/2002.

Al contrario, il *Notional cash pooling*, essendo classificato quale **contratto di finanziamento indiretto** alle società del gruppo, comporta l'applicazione delle limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi.

In conclusione, il *cash pooling* rappresenta un sistema di tesoreria che consente non solo di **ottimizzare il fabbisogno finanziario riducendo** il margine di **indebitamento complessivo** del gruppo e il **carico fiscale** connesso agli oneri finanziari, ripartendolo tra le società aderenti al *cash pooling*, ma anche di avere un costante **monitoraggio dell'effettivo fabbisogno finanziario** delle società.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***La circolare n. 11/E chiarisce i dubbi sulle dichiarazioni delle persone fisiche***

di **Leonardo Pietrobon**

Il **ribadito** come, da **un anno**, l'**Agenzia** della Entrate ha intervenuto in materia di **imposte** pubblicando nella **guida** riguardanti i **redditi 2013** e **ribadito alcuni concetti**, già espressi in precedenti documenti di prassi.

In riferimento al rapporto “IMU-Irpef”, l’Agenzia chiarisce che per l’anno 2013 il già sperimentato **effetto sostitutivo trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU**, sia nel caso in cui la stessa abbia trovato espressione con il pagamento della prima e/o seconda rata e sia nel caso di versamento della c.d. “mini-IMU”. Lo stesso principio si applica, inoltre, nel caso in cui l’Imu non sia stata versata, per effetto dell’applicazione di detrazioni o nel caso di manco superamento dell’importo minimo di versamento. In altri termini, quindi, il **principio di alternatività “Imu-Irpef”**, quale regola generale, si **realizza a prescindere dall’effettivo versamento di un importo a titolo di Imu**, ciò che determina l’applicazione della regola è la circostanza che la stessa imposta sia dovuta.

Come noto la cita regola generale di **alternatività “Imu-Irpef” non trova applicazione**, per effetto delle disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 717 L. 147/2013**, per gli immobili ad uso abitativo **non locati ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente** preso a riferimento, il cui reddito dominicale concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente stesso nella misura del 50%. Su tale questione, l’Agenzia ricorda che il concetto utile al fine di **individuare l’abitazione principale** è la definizione contenuta al comma 3-bis dell’articolo 10 DPR 917/1986, secondo cui la stessa è costituita **dall’abitazione “nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”**. In altri termini, ciò che determina l’applicazione di tale imposizione è **il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento** di un immobile, quindi produttivo di reddito, non locato ed ubicato nello stesso Comune ove è situata l’abitazione principale dello stesso contribuente. Di conseguenza, un **contribuente che detiene, in base ad un contratto di locazione, un immobile** costituente la propria abitazione principale (dimora abituale sua o dei suoi familiari) ed è titolare di un altro immobile abitativo non locato, ma ubicato nello stesso Comune, sul quale ha assolto Imu, **non deve far concorrere, ai fini Irpef, il 50% del reddito di quest’ultimo** immobile nella misura del 50%, in quanto la propria abitazione principale ai fini della sua dichiarazione non è produttiva di alcun reddito.

Ancora in materia di immobili, con la C.M. n. 11/E/2014, l'Agenzia ribadisce che **la mancata**

**indicazione in dichiarazione dei canoni di locazione non percepiti** può trovare applicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1 DPR 917/1986, **solo ed esclusivamente per gli immobili abitativi**, continuando ad essere esclusi, invece, gli immobili strumentali locati, per i quali non vengono percepiti i relativi canoni.

In materia di **oneri detraibili**, l'Agenzia chiarisce che le spese sostenute per **l'attività dell'osteopata non sono detraibili**, in quanto tale soggetto non risulta una figura professionale qualificata, ex DM 29 marzo 2001. Risultano, invece, detraibili, ex articolo 15, comma 1, lettera c) DPR 917/186, **le spese per prestazioni di osteopatia, se rese da una delle figure professionali qualificate** indicate nel citato decreto (a titolo esemplificativo: il fisioterapista, il podologo, ecc.). Differente è, invece, la figura **del biologo nutrizionista**, il quale, ancora secondo quanto indicato dall'Agenzia, **pur non essendo una figura professionale riconosciuta**, a differenza del dietista, è comunque un **soggetto inserito nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. Tale condizione, quindi, **permette di rendere detraibili le spese sostenute per visite nutrizionali**, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, **anche in assenza di prescrizione medica**, come già indicato per altre tipologie di spesa con la [C.M. n. 19/E/2012](#).

Per quanto riguarda la **detrazione sugli interessi passivi** per l'acquisto dell'abitazione principale, l'Agenzia ricorda quanto già espresso in passato con la [R.M. 117/E/2009](#), ammettendo la detrazione degli interessi di **due mutui ipotecari**, nel limite massimo di € 4.000, sottoscritti per **l'acquisto di due unità immobiliari da adibire ad unica abitazione principale**, a seguito anche di una modifica catastale. L'unica formalità, espressa nel documento di prassi in commento, è rappresentata dalla circostanza che anche **il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale** e tale condizione **deve risultare dal contratto di acquisto dell'immobile**, dal contratto di mutuo o **da altra documentazione rilasciata dalla banca**. In mancanza, prosegue l'Agenzia, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In materia di detrazione degli interessi passivi, tuttavia, l'Agenzia nega l'applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla L. 388/2000, secondo in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione può essere fruita da parte di quest'ultimo per entrambe le quote, agli interessi passivi su mutui per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, ex articolo 15 comma 1-ter D.P.R. n. 917/1986.

Rispetto alle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia chiarisce ancora una volta il concetto in base al quale, **il familiare convivente** con possessore o detentore dell'immobile oggetto di intervento può **fruire della detrazione**, a condizione che abbia sostenuto la spesa. L'Agenzia, infatti, ricorda che **la mancata indicazione di tutti i nominativi** dei soggetti che hanno sostenuto la spesa nelle fatture o nei bonifici **non preclude agli "assenti" la detrazione**, a condizione che nella fattura sia annotata la ripartizione della percentuale di spesa sostenuta. Percentuale che, naturalmente, deve essere inalterata per tutta la durata della detrazione.

Per quanto riguarda i lavori di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, anche

in presenza del c.d. “condominio minimo” trovano applicazione le disposizioni civilistiche sul condominio, di conseguenza al fine di accedere alla detrazione di cui all’art. 16-bis DPR 917/1986 è necessario che:

- il condominio chieda **l’attribuzione del codice fiscale**;
- i **pagamenti siano eseguiti mediante bonifico bancario**, con l’indicazione del codice fiscale del condominio e del condomino che effettua il pagamento;
- i **documenti di spesa siano intestati al condominio**, secondo quanto già indicato con la C.M. 57/E/1998.

Invece, per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile.

Per quanto concerne gli adempimenti necessari per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ricorda che nell’ipotesi in cui **la causale del bonifico riporti i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero** del patrimonio edilizio e tale “errata indicazione” sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, **è comunque ammesso il beneficio della detrazione**, naturalmente nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

In materia di “bonus mobili” l’Agenzia conferma quanto già affermato con la C.M. n. 29/E/2013, secondo cui:

- gli **interventi di recupero** del patrimonio edilizio che costituiscono il **presupposto** per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **sono quelli ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986, escludendo** da tale elencazione, quindi, i c.d. “**interventi minori**”, tra cui rientra anche **l’acquisto o la costruzione del box auto**, di cui alla lettera d) della citata disposizione normativa.
- gli acquisti di mobili, arredi e grandi elettrodomestici, **effettuati dal 6.6.2013**, nel limite **massimo di spesa pari ad € 10.000**, e pagati con bonifico bancario sono **assoggettati a ritenuta d’acconto del 4%**, in quanto gli stessi devono riportare la causale prevista per il recupero del patrimonio edilizio;
- **gli acquisti pagati con carta di credito o bancomat sono detraibili** a condizione che il contribuente conservi la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Nel caso in cui l’acquisto sia documentato da **scontrino fiscale** la detrazione è **ammessa a prescindere che lo stesso riporti o meno il codice fiscale del contribuente**, a condizione che lo stesso contenga l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Infine, per quanto concerne le detrazioni concessi ai **soggetti portatori di handicap**, ex articolo

3 L. 104/1992, l'Agenzia ammette la possibilità di accedere alla **detrazione per l'acquisto di un autoveicolo all'interno del quadriennio** minimo dal precedente acquisto detraibili, anche nel caso in cui **l'automezzo sia stato rubato**. Tale "estensione" agevolativa è ammessa in quanto, a parere dell'Agenzia, **la perdita di possesso** del bene acquistato con le agevolazioni fiscali, a differenza della semplice vendita, avviene per effetto di un **evento non riferibile alla volontà del disabile** e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell'agevolazione. Inoltre, nella C.M. n. 11/E/2014, viene ricordato che se nel certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale risulta che il soggetto è **riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave**, in base all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è **riconosciuto soggetto con ridotte o impedito capacità motorie** permanenti in base all'art. 8 della legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, il soggetto interessato può **avvalersi dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo**, anche senza adattamento dello stesso.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Commercialisti su LinkedIn: come migliorare la propria online identity***

di **Stefano Maffei**

Trovo inspiegabile come tanti **commercialisti** che operano occasionalmente o stabilmente con l'**estero** non siano ancora in grado di sfruttare appieno le **potenzialità di LinkedIn**, il più potente portale gratuito al servizio della promozione della propria *online identity* e *online reputation*.

Pochi sanno, per esempio, che LinkedIn consente di **impostare un profilo in più lingue** e di evitare l'irritante commistione di vocaboli in inglese nel mezzo di descrizioni in italiano, o viceversa. Oggi vi propongo alcuni consigli per migliorare in pochi minuti il vostro profilo in inglese.

Due sono i campi (*fields*) che richiedono massima attenzione perché indicizzati dai motori di ricerca e dunque immediatamente visibili ove qualcuno cercasse il vostro nome e cognome su *Google* o *Yahoo*. Si tratta del '**sottonome**' e del '**riepilogo**' (*summary*). Per inciso, *summary* significa 'riassunto' e non ha nulla a che vedere con l'indice-sommario (che si traduce *table of contents*).

Quanto al sottonome, nei numeri passati di questa rubrica ho suggerito alcune alternative utili, a seconda della specializzazione a cui volete dare rilievo: *Accountant, Expert in Tax Law & Tax Litigation*, oppure *Accountant, Expert in Business Evaluation*, oppure ancora *Accountant, Expert in Bankruptcy Law*.

Quanto al **riepilogo**, è il campo che vi consente la **massima libertà di espressione**: riassumete qui – in 10 righe al massimo – la vostra cifra professionale e le vostre principali aree di attività. Senza un buon *summary*, il lettore sarà costretto a scorrere il vostro *resumé* per intero e perderete l'occasione di definire con chiarezza la vostra identità professionale.

Potreste cominciare con qualcosa di simile a *I am a 40-year-old Italian accountant based in the city of Brescia*. Se avete anni di esperienza alle spalle vi consiglio *I have significant experience in giving tax advice to corporate clients and individuals*. Se siete agli albori della carriera potreste infine puntare sulle vostre ambizioni e sugli obiettivi di lungo periodo: *I have a passion for .....My long-term career goal is to seek employment in a large accountancy firm*.

Nell'area '**Formazione**', indicate **solamente le esperienze formative qualificanti**, tra cui certamente la laurea (*First Degree in Economics* o *First Degree in Law*). Aggiungere la tesi di laurea, se rilevante (*Final dissertation in Tax Law*) e il voto, se ne andate fieri (*Final mark: 105/110*).

Per migliorare il vostro profilo diventate *followers* della pagina EFLIT su LinkedIn oppure partecipate al programma estivo al Worcester College dell'Università di Oxford, visto che una delle attività dei pomeriggi seminariali è appunto la riscrittura efficace del vostro *resumé* (maggiori informazioni su [www.eflit.it](http://www.eflit.it)).